

# Studio Associato Torresi

*Dottori Commercialisti – Ragionieri Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili*

*Rag. Fausto Torresi*

*Dott.ssa Valentina Torresi*

*Dott. Antonello Altobelli*

*Dott. Gianluca Torresi*

Spett. F.I.J.L.K.A.M.  
Via Dei Sandolini n.  
Ostia Lido – (RM)

## **Oggetto: Novità Decreto “Ristori” e “Ristori Bis” per il settore sportivo.**

Il DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” in vigore dal 29.10.2020, e il DL 149/2020 c.d. “Decreto Ristori Bis” in vigore dal 09/11/2020, ha introdotto specifiche disposizioni aventi rilevanza per il settore Sportivo dilettantistico.

## **SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art.3, DL 137/2020)**

È istituito uno specifico fondo, con dotazione di € 50 milioni per il 2020, per fare fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19. Tale fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni/società, che hanno **cessato o ridotto la propria attività istituzionale** a seguito dei provvedimenti di sospensione delle attività sportive.

I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti dal Dipartimento per lo Sport previa emanazione di apposito decreto attuativo.

## **INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI (art. 17, DL 137/2020)**

Viene esteso al mese di **novembre 2020**, l'indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi, che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, nei mesi di marzo, aprile, maggio,

giugno dagli artt. 96, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, 98, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” e 12, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.

Detta indennità viene aumentata da € 600 a € 800 ed è erogata da Sport e Salute spa previa presentazione di apposita domanda da inoltrare entro il 30 11 2020.

Le domande sono istruite dalla predetta Società secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno, per i quali permangono i requisiti, l'indennità è erogata senza necessità di presentare un'ulteriore domanda. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista per i soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio di cui all'art. 12, comma 3, DL n. 104/2020, il comma 5 del citato art. 17 precisa che si considerano cessati a causa dell'emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31.5.2020 e non rinnovati.

### **BONUS CANONI DI LOCAZIONE (art. 8, DL 137/2020)**

Il “bonus canoni locazione” introdotto dal “Decreto Rilancio”, viene esteso ai mesi di **ottobre / novembre / dicembre**, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni (Codici Ateco: 931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti - 931190 Gestione di altri impianti sportivi nca - 931200 Attività di club sportive - 931300 Gestione di palestre - 931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi). Il bonus spetta **indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e compensi 2019**.

Per accedere all'agevolazione occorre aver subito una riduzione del fatturato pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre / novembre / dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019

Il credito spetta nella misura del 60% del canone di locazione pagati per immobili ad uso non abitativo.

### **PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2021 (art.98, c.1, DL 104/2020)**

Viene previsto per i soggetti ISA, il **differimento al 30.4.2021** dei versamenti relativi alla seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi IRES - IRAP .

Alla proroga possono accedere:

- chi ha subito una riduzione di fatturato minima del 33% del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019;
- i soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle cd. **zone rosse**, che ricadano nei codici attività oggetto a limitazioni (anche senza riduzione di fatturato).

### **SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE E IVA (art. 7, DL 149/2020)**

Viene prevista la sospensione dei versamenti erariali in scadenza il 16.11.2020 relativi a:

- delle **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati** e dell'**addizionale regionale / comunale IRPEF**, operate in qualità di sostituto d'imposta;
- dell'**IVA** (terzo trimestre per soggetti trimestrali / ottobre per soggetti mensili).

Possono beneficiare della sospensione i seguenti soggetti:

- a. esercenti **attività sospese** ai sensi dell'art. 1, DPCM 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche) aventi domicilio / sede legale o operativa in **qualsiasi area del territorio nazionale**;
- b. esercenti attività dei **servizi di ristorazione** che hanno domicilio / sede legale o operativa nelle **zone "arancio" / zone "rosse"** ;
- c. operanti nei settori economici individuati nella Tabella 2, nonché esercenti attività alberghiera / agenzia di viaggi / tour operator, con domicilio / sede legale o operativa nelle **zone "rosse"**;

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- a. **in unica soluzione entro il 16.3.2021**; ovvero
- b. **in forma rateizzata**, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16/03/2021.

### **SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI (art.11 DL 149/2020)**

Viene prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dovuti, per la competenza del mese di novembre 2020 in scadenza per il 16 dicembre 2020, dai datori di lavoro privati, con sede operativa nel territorio dello Stato, operanti nei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In base all'art. 11 del DL 149/2020 la sospensione è applicabile anche ai versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre (16.11.2020) a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati dalla Tabella 1. La sospensione non opera per i premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- a. in unica soluzione entro il 16.3.2021;** ovvero
- b. in forma rateizzata,** fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.

### **CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU (art. 9, DL 137/2020)**

**Non è dovuta la seconda rata IMU 2020** per gli immobili in cui sono esercitate le **specifiche attività sportive, a condizione che ci sia corrispondenza tra proprietari e gestori**, ubicati nei Comuni delle **zone “rosse”**.

### **NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 1, DL 137/2020)**


Viene riconosciuto **un nuovo contributo a fondo perduto** riservato agli “operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 24.10.2020. In particolare, il nuovo contributo viene ammesso ai soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto.

Il contributo spetta alle imprese / lavoratori autonomi che al 25.10.2020:

- hanno partita IVA attiva (l'attivazione della partita IVA a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio);
- dichiarano di svolgere, **quale attività prevalente**, una delle attività di seguito riportate. Considerata la rilevanza del codice attività, va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal proprio Cassetto fiscale.

### Requisiti Richiesti

Analogamente a quanto previsto per il contributo a fondo perduto riconosciuto dall'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", la spettanza del beneficio in esame è subordinata alla seguente condizione.



Per espressa previsione normativa:

- al fine di individuare il fatturato / corrispettivi è necessario avere riguardo alla **data di effettuazione** delle operazioni (cessioni di beni / prestazione dei servizi);
- il contributo spetta anche **in assenza del predetto requisito** (o, meglio, non è necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi) per i **sogetti che hanno iniziato l'attività** ("attivato la partita IVA") **dall'1.1.2019**.

Il contributo in esame spetta anche in caso di ricavi / compensi 2019 **superiori a € 5 milioni** (la presenza di tale condizione comportava l'esclusione dal contributo di cui al citato art. 25).

### Modalità di Riconoscimento del Contributo

Il contributo in esame è **riconosciuto "in automatico"** ovvero previa presentazione di un'apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.

Soggetto	Contributo "Decreto Ristori"
Ha beneficiato del	Riconoscimento "automatico" da parte dell'Agenzia delle Entrate

<b>contributo</b> ex art. 25, DL n. 34/2020	mediante accreditalmento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.
<b>Non ha presentato istanza</b> per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020	<b>Presentazione in via telematica, di un'apposita domanda</b> , utilizzando il modello approvato dall'Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020. Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell'istanza.

La presentazione della domanda riguarderà:

- innanzitutto i soggetti che, pur avendo ricavi / compensi 2019 pari o inferiori a € 5 milioni e rientrando quindi tra i beneficiari del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020, “non hanno presentato la relativa istanza”;
- i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni che risultavano esclusi dal precedente beneficio.

Di fatto, per la maggior parte dei soggetti interessati, il contributo in esame sarà erogato “automaticamente” avendo gli stessi già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25.

### **Contributo Spettante**

Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda. In particolare lo stesso è determinato quale “**quota**” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo. La quota, ossia la **percentuale di ristoro**, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.

<b>Codice attività</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Percentuale di ristoro</b>
<b>93.11.30</b>	Gestione di impianti sportivi polivalenti	<b>200%</b>
<b>93.11.90</b>	Gestione di altri impianti sportivi nca	
<b>93.12.00</b>	Attività di club sportivi	
<b>93.13.00</b>	Gestione di palestre	
<b>93.19.10</b>	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	
<b>93.19.99</b>	Altre attività sportive nca	

L'importo massimo del contributo spettante è fissato a € **150.000**.

### Soggetto che hanno beneficiato del contributo

Come accennato, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”. Lo stesso è **parametrato ad una percentuale di quanto già percepito** in precedenza. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e che hanno **attivato la partita IVA dall’1.1.2019** il nuovo contributo spetta, **anche in assenza dei requisiti di fatturato**, applicando la percentuale di ristoro alla **misura minima** pari a:

- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per gli altri soggetti.

### Soggetto che non hanno presentato domanda per contributo Ex. Art. 25

I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “*quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza*” trasmessa all’Agenzia. In particolare il valore è determinato **applicando una specifica percentuale** (20% - 15% - 10%), individuata in base ai ricavi / compensi 2019, alla **differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019**.

<b>Ricavi / compensi 2019</b>	<b>Percentuale applicabile</b>
non superiori a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	15%
superiori a € 1.000.000	10%

Il contributo è **corrisposto dall’Agenzia delle Entrate** mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario, e non è non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Distinti saluti.

Studio Associato Torresi